

TICKET PER I BUS TURISTICI: STATO DELL'ARTE E POSSIBILI SOLUZIONI

L'introduzione dei ticket turistici in molte Città d'arte italiane si presenta come soluzione ai problemi relativi alla congestione del traffico e ambientali ma, in realtà, ma in realtà sembra avere più la finalità di procurare ai Comuni entrate extra, non correlate in termini di migliore accoglienza nei confronti dei turisti che giungono con gli autobus, a partire dalla messa a disposizione di apposite strutture o dalla fornitura di materiale informativo.

Tali interventi hanno indotto una parte di turisti ad abbandonare l'uso dell'autobus a favore di altre modalità di trasporto, come ad esempio il treno, causando non pochi disagi alla mobilità specie degli anziani, che sono tra i principali utilizzatori dell'autobus in quanto unico mezzo di trasporto che, oltre a garantire la sicurezza personale e ad avere il miglior rapporto prezzo/beneficio, effettua il servizio "porta a porta".

Tutto questo sta comportando un costante e crescente calo nella scelta della destinazione Italia, in considerazione del fatto che l'autobus svolge una funzione fondamentale sull'intera filiera turistica, con riflessi immediati e pesanti, non solo sulle aziende di noleggio autobus con conducente, ma sull'economia del Paese. L'andamento della mobilità turistica ha, infatti, sensibili ricadute su altri settori, quali l'industria alberghiera, la ristorazione, le attività culturali, il pellegrinaggio religioso, insomma sull'intera filiera turistica che incide sul PIL nazionale in misura del 12,5%.

Alcuni dati di impatto economico

Da una stima effettuata risulta che i maggiori costi sopportati dalle imprese di noleggio autobus con conducente per il pagamento dei ticket turistici ammontano nel 2008 a circa il 15% dei costi di esercizio di tutto il settore. La percentuale è sensibilmente maggiore se si esclude dal computo l'attività di noleggio che non risponde a finalità turistiche: scuolabus, trasporti atipici, ecc.

Le problematiche

I Comuni, al di là delle conclamate finalità di carattere ambientale e sociale assunte a base delle relative delibere con le quali sono stati istituiti gli onerosi ticket per i bus turistici, non intendono rinunciare ai relativi introiti in quanto finalizzati, a loro dire, a non scaricare le spese derivanti dal "consumo" delle città da parte dei visitatori interamente alle spalle dei residenti. Ancorché fosse vista solo dal lato della fiscalità, i Comuni hanno assunto tali decisioni:

- in modo non omogeneo nelle modalità di calcolo;
- in modo sordinato e quindi colpendo altri Enti locali e quella parte del turismo composto da pacchetti di visita integrati a varie città e territori;
- senza produrre a monte alcuna simulazione, ossia tenendo conto degli effetti di tali misure sulla domanda turistica e sulle ripercussioni nei confronti delle imprese della filiera;
- senza valutare gli effetti su quella parte meno solvibile e/o con problemi di mobilità (anziani, bambini, etc.) della domanda anche e soprattutto nazionale, colpita nel proprio diritto alla fruizione culturale ed ambientale;
- senza vincolare l'uso di tali introiti alla mobilità alternativa, in modo da compensare almeno tali aggravii con l'impegno a opere tese a facilitare la fruizione degli utenti e l'attività di impresa (parcheggi di scambio, navette, etc).

La normativa

Al fine di risolvere i problemi causati dall'eccessivo afflusso di autoveicoli nei centri urbani, i comuni possono istituire zone a traffico limitato (ZTL) che si differenziano dalle rimanenti parti del territorio per le particolari regole di circolazione e sosta in esse vigenti.

La zona a traffico limitato è definita dall'articolo 7 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (All. 1) come l'area il cui accesso e circolazione veicolare sono limitati a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti o di veicoli. Per circolazione, il Codice della strada intende non solo il transito ma anche la circolazione passiva cioè la fermata e la sosta.

La delimitazione della ZTL deve costituire un atto esecutivo delle linee di pianificazione della mobilità definite dal Piano generale del traffico urbano (PGTU) - la cui adozione per i comuni con una popolazione superiore a 30.000 abitanti è resa obbligatoria dall'articolo 36 del Codice della strada - emanato dal Consiglio comunale oppure in mancanza di tale Piano di un analogo atto programmatico (piani della viabilità, urbanistici, piano parcheggi, ecc.). E' data inoltre facoltà ai comuni di subordinare al pagamento di un somma l'ingresso o la circolazione dei veicoli all'interno delle zone a traffico limitato.

L'articolo 12, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 dispone, inoltre, che a tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale e alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad un'adeguata mobilità gli enti locali disciplinano: secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici, in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico.

Le città

Diverse sono le città che hanno istituito delle ZTL per la circolazione degli autobus all'interno del centro abitato, subordinando l'accesso e la circolazione dei suddetti mezzi all'interno della stessa al pagamento di una somma in danaro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 7, comma 9 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Altre si sono limitate a stabilire tariffe per la sosta.

Nel riportare in allegato (All. 2) la normativa vigente in alcune città, qui di seguito si riporta un quadro di sintesi:

	80,00/120,00 x 2 ore + 25,00/60,00 ore
Amalfi	succ.
Assisi	72,00
Bologna	40,00/50,00
Bologna (Palamalaguti)	22,00
Cascia	36,00
Caserta	25,00
Catania	15,00
Cavallino Treporti	150,00 (120,00 se euro IV)
Cortina	5,00 ora
Ercolano	10,00 ora
Erice	10,00/30,00
Firenze	180/270
Garda	10,00/24,00
Gradara	25,00
Grotte di Frasassi	25,00
La Verna (Santuario)	15,00
Lerici	20,00

Lido di Jesolo	90,00
Loreto	20,00
Lucca	36,00 (80,00 dal 01.04.2010)
Maiori	30,00
Mantova	30,00
Milano (Rho per fiera)	60,00
Milano città	10,00 + 3,00 ora
Minori	10,00 ora
Monreale	65,00
Monte S. Angelo	10,00
Montecassino	10,00
Montecatini	5,00
Montepulciano	40,00
Monterosso	40,00
Norcia	5,00
Orvieto	15,00
Ostia Antica	11,00
Padova	25,00
Palermo	30,00
Perugia	10,00 ora
Pisa	127,00
Pistoia	5,20
Pompei	10,00 ora
Pozzuoli	10,00
Rapallo	12,00
Roma	190/151
S. Giovanni Rotondo	10,00
San Gimignano	70,00
San Marino	10,00
Saturnia	5,00 ora
Siena	100,00
Siracusa (scavi)	40,00
Sirmione	20,00 ora
Sorrento	10,00/25,00
Taormina	130,00 ticket + parcheggio
Tindari	24,00
Tivoli (Villa Adriana)	25,00
Tivoli (Villa d'Este)	5,00
Todi	27,00
Tre cime di Lavaredo	90,00
Trieste (Castello di Miramare)	9,00
Urbino	25,00
Venezia	280,00/470,00
Verona	30,00+15,00 ora
Viareggio	35,00
Volterra	20,00

Conclusioni

Ragioni sottese all'introduzione dei ticket turistici e quadro delle competenze

Le finalità sottese all'introduzione da parte dei Comuni dei ticket per i bus turistici, sia pure nella specificità di ciascun contesto territoriale, sono sintetizzabili in due obiettivi di fondo: da un lato l'obiettivo, in teoria, "nobile" di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento ambientale; dall'altro quello, più concreto, di alimentare l'entrate di bilancio. Lo strumento dei ticket turistici appare inadeguato sotto entrambi i profili giacché o determina un mutamento della domanda a favore di altre modalità di trasporto di pari o maggiore impatto ambientale (trasporto privato, ovvero utilizzo di bus navetta o taxi per quanti scelgono il treno o l'aereo), ovvero determina un calo complessivo della domanda di turismo (ciò che si è già iniziato a registrare) con le conseguenti ricadute negative sulle casse comunali. Prescindendo da tali valutazioni di ordine pratico, occorre evidenziare che nel sistema costituzionale i Comuni hanno una autonomia estremamente ampia sia nell'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla regolamentazione della circolazione (articolo 118 della Costituzione e articolo 7 del Codice della Strada), sia nella introduzione ed applicazione di tributi propri (articolo 119 della Costituzione). Riguardo all'autonomia impositiva merita di essere segnalato che la legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42), nel fissare criteri e principi che ampliano l'attuale capacità impositiva degli enti locali, fa espresso riferimento alla facoltà di tali enti di stabilire e applicare tributi propri in riferimento a particolari scopi, quali, tra gli altri, "il finanziamento degli oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana" (articolo 12, comma 1, lett. d)).

Possibili iniziative

In base al quadro delle competenze delineato il coinvolgimento diretto dei Comuni è imprescindibile per pervenire ad una soluzione concreta e duratura del problema attraverso la sostituzione dei ticket sui bus turistici con misure fiscali meno discriminanti, ovvero attraverso una regolamentazione degli stessi volta a stabilire tariffe proporzionate ed omogenee nei diversi Comuni, tempi di eventuali aumenti, servizi da erogare ai vettori (piazzole attrezzate, collegamenti con i siti di interesse, agevolazioni per i gruppi turistici, ecc.).

1) Protocollo d'intesa con l'ANCI

La prima iniziativa da intraprendere appare quella di avviare un confronto con i Comuni interessati e, più in generale, con l'ANCI con il fine di concordare i contenuti di un Protocollo d'intesa sul tema dei ticket turistici che impegni i Comuni a non introdurre nuovi ticket, a ridurre le tariffe più penalizzanti, ad omogeneizzare gli importi delle stesse sul territorio nazionale e ad utilizzare una parte importante delle entrate derivanti dai ticket per la creazione di infrastrutture e lo sviluppo di servizi di supporto alle imprese che svolgono l'attività di noleggio autobus con conducente ed ai turisti da queste trasportati. Le imprese di noleggio, che fanno parte integrante della filiera del turismo ed hanno forti legami con le agenzie di viaggio, potrebbero svolgere un ruolo importante nella promozione del turismo nei Comuni "virtuosi", contribuendo alle esigenze di programmazione dei flussi turistici, di contrasto del turismo "mordi e fuggi", di pubblicizzazione di eventi ed iniziative commerciali.

2) Interventi di natura fiscale

Una seconda iniziativa, che potrebbe essere anche parallela alla prima, dovrebbe coinvolgere, oltre all'ANCI, le istituzioni statali, in primo luogo il Ministero del Turismo, il Ministero dei Rapporti con le Regioni ed il Ministero dell'Economia, con il fine individuare possibili interventi di fiscalità generale che compensino i Comuni che eliminano o riducono i ticket turistici delle minori entrate conseguenti a tale scelta: l'introduzione di misure statali di sostegno ai Comuni a più alta densità turistica ovvero la possibilità per le imprese di noleggio di beneficiare di un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute per i ticket turistici. Entrambi gli interventi richiedono un accordo

politico con l'ANCI e i Comuni allo scopo, innanzitutto, di evitare che l'introduzione di misure fiscali di sostegno da parte dello Stato costituisca un incentivo alla diffusione dei ticket, in secondo luogo allo scopo di impegnare i Comuni ad utilizzare i fondi stanziati, ovvero le maggiori entrate derivanti dallo sviluppo della domanda turistica (conseguenti alla abolizione / riduzione dei ticket e alle iniziative di promozione delle imprese di noleggi) per creare infrastrutture e servizi dedicati al turismo mediante autobus. Seguendo questa impostazione lo stanziamento e i criteri di ripartizione di un Fondo statale di sostegno al turismo nelle Città d'arte dovrebbero essere calibrati e definiti in modo da compensare i Comuni che hanno già introdotto il ticket turistico e che lo eliminano o riducono, nonché di sostenere gli investimenti in infrastrutture e servizi al turismo dei Comuni che non hanno introdotto il ticket ma che fanno fronte a rilevanti flussi turistici. Sussistendone i presupposti, anche l'introduzione di un credito d'imposta dovrebbe essere regolamentata in maniera selettiva affinché il beneficio competa solo per i ticket già introdotti, ovvero per quelli eventualmente introdotti successivamente solo da determinati Comuni ad alto flusso turistico.

Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) - Articolo 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati):

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

- a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;*
- b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;*
- c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;*
- d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;*
- e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;*
- f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;*
- g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;*
- h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;*
- i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.*

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.

Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.

I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.

10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (²)

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. (²)

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 23 a euro 94 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. (²)

15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 709 a euro 2.850. Se nell'attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (²)

(1) Articolo così modificato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151.

(2) Comma così modificato dal Decreto Ministero Giustizia 29 dicembre 2006 e da ultimo modificato dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 - articolo 12, comma 2:

“2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell'interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresì essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l'impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica ((nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali.))”.

FIRENZE

La disciplina della ZTL per autobus vale all'interno del centro abitato di Firenze e del quartiere di Galluzzo (zona della Certosa) e prevede:

- che l'ingresso e/o la circolazione degli autobus in ZTL sia consentita solo a quelli muniti di contrassegno (buspass). L'ottenimento del contrassegno è subordinato al pagamento di una somma a titolo oneroso;
- il divieto di circolazione degli autobus ad eccezione di quelli muniti di contrassegno;
- il divieto di sosta degli autobus ad eccezione di quelli muniti di contrassegno e limitatamente alle aree preposte ed individuate da apposito provvedimento sindacale;
- l'obbligo di registrazione per gli autobus presso i check-point o on-line ai fini dell'ottenimento del contrassegno;
- percorsenze prestabilite per i bus diretti ai check-point per il ritiro del contrassegno;
- che l'orario di validità della ZTL e le ulteriori modalità di circolazione e sosta degli autobus all'interno della stessa siano stabiliti con apposito provvedimento sindacale.

Contrassegno A

Consente:

1) Senza albergo ubicato all'interno del territorio comunale - Circolazione nella ZTL ma non nel centro storico salvo specifica indicazione stabilita nel contrassegno e fermata di cui al successivo punto 3;

2) Con albergo ubicato all'interno del territorio comunale - Circolazione nella ZTL per raggiungere l'albergo ivi ubicato, fermata di cui al successivo punto 3 in prossimità dell'albergo per il tempo necessario per la salita-discesa passeggeri e bagagli.

L'accesso al centro storico è consentito solo se l'albergo è ivi ubicato;

3) Fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni salita e discesa dei passeggeri nei seguenti punti preposti adiacenti al centro storico: l.no Pecori Giraldi, via della Dogana (solo discesa), p.le Michelangelo, viale Ariosto, v.le Machiavelli e v.le Strozzi (binario 16).

Il contrassegno non consente la sosta.

CONTRASSEGNO A										
DIMENSIONI	SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI									
	Euro 5 - 4		Euro 3 - 2		Euro 1 - 0		metano		elettrici	
BUS	Giornaliero	Per ogni pernottamento dopo il 1°	Giornaliero	Per ogni pernottamento dopo il 1°	Giornaliero	Per ogni pernottamento dopo il 1°	Giornaliero	Per ogni pernottamento dopo il 1°	Giornaliero	Per ogni pernottamento dopo il 1°
Oltre 8 metri	€ 180	€ 90	€ 210	€ 105	€ 270	€ 135	€ 120	€ 60	€ 90	€ 45
Fino a 8 metri	€ 120	€ 60	€ 140	€ 70	€ 180	€ 90	€ 80	€ 40	€ 60	€ 30
VALIDITA'	1) Senza albergo ubicato all'interno del territorio comunale: fino alle ore 24.00 del giorno del rilascio; 2) Con albergo ubicato all'interno del territorio comunale: fino alle ore 19.00 del giorno successivo a quello del rilascio ovvero a quello dell'ultimo pernottamento.									

Contrassegno B

Consente:

1) Senza albergo ubicato nel territorio comunale - Circolazione nella ZTL ma non nel centro storico salvo specifica indicazione stabilita nel contrassegno e fermata di cui al successivo punto 3;

2) Con albergo ubicato all'interno del territorio comunale - Circolazione nella ZTL per raggiungere l'albergo ivi ubicato e fermata di cui al successivo punto 3 in prossimità dell'albergo per il tempo necessario per la salita-discesa passeggeri e bagagli. L'accesso al centro storico è consentito solo se l'albergo è ivi ubicato;

3) Fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni salita e discesa dei passeggeri solo nei seguenti punti preposti adiacenti al centro storico: viale Ariosto, viale Strozzi (binario 16), p.le Michelangelo, viale Machiavelli. Il contrassegno non consente la sosta.

CONTRASSEGNO B										
SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI										
DIMENSIONI	Euro 5 - 4		Euro 3 - 2		Euro 1 - 0		metano		elettrici	
	Giornaliero	Per ogni pernottamento dopo il 1°	Giornaliero	Per ogni pernottamento dopo il 1°	Giornaliero	Per ogni pernottamento dopo il 1°	Giornaliero	Per ogni pernottamento dopo il 1°	Giornaliero	Per ogni pernottamento dopo il 1°
BUS										
Oltre 8 metri	€ 150	€ 75	€ 170	€ 85	€ 220	€ 110	€ 100	€ 50	€ 70	€ 35
Fino a 8 metri	€ 100	€ 90	€ 110	€ 55	€ 140	€ 70	€ 70	€ 35	€ 50	€ 25
VALIDITA'	<p>1) Senza albergo ubicato all'interno del territorio comunale: fino alle ore 24.00 del giorno del rilascio;</p> <p>2) Con albergo ubicato all'interno del territorio comunale: fino alle ore 19.00 del giorno successivo a quello del rilascio ovvero a quello dell'ultimo pernottamento.</p>									

Contrassegno C

Il contrassegno è rilasciato a quanti sono in possesso di autorizzazione di cui all'art. 14 L.R. 42/1998 e s.m.i. il cui percorso autorizzato interessa la Z.T.L. ma non il centro storico e consente: Circolazione nella ZTL ma non nel centro storico lungo gli itinerari autorizzati; fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni di salita-discesa passeggeri nei punti autorizzati. Il contrassegno non consente la sosta.

CONTRASSEGNO C										
SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI										
DIMENSIONI	Euro 5 - 4		Euro 3 - 2		Euro 1 - 0		metano		elettrici	
	Giornaliero	Abbonamento	Giornaliero	Abbonamento	Giornaliero	Abbonamento	Giornaliero	Abbonamento	Giornaliero	Abbonamento
BUS										
Oltre 8 metri	€ 90	€ 690	€ 105	€ 800	€ 135	€ 1035	€ x65	€ 485	€ 45	€ 345
Fino a 8 metri	€ 80	€ 450	€ 70	€ 520	€ 90	€ 675	€ 40	€ 315	€ 30	€ 225
	<p>1) Giornaliero: Fino alle ore 24.00 del giorno del rilascio;</p> <p>Abbonamento annuale: 1/1 – 31/12.</p>									

VALIDITA'	
-----------	--

Contrassegno D

Il contrassegno è rilasciato a quanti sono in possesso di autorizzazione di cui all'art. 14 della L.R. 42/1998 e s.m.i. il cui percorso autorizzato interessa il centro storico e consente: circolazione nella ZTL e nel centro storico lungo gli itinerari autorizzati; fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni di salita-discesa passeggeri nei punti autorizzati. Il contrassegno non consente la sosta.

CONTRASSEGNO D										
DIMENSIONI	SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI									
	Euro 5 - 4		Euro 3 - 2		Euro 1 - 0		metano		elettrici	
	Giornaliero	Abbonamento	Giornaliero	Abbonamento	Giornaliero	Abbonamento	Giornaliero	Abbonamento	Giornaliero	Abbonamento
Oltre 8 metri	€ 180	6 mesi € 4.300 12 mesi € 6.900	€ 210	6 mesi € 5.000 12 mesi € 8.000	€ 270	6 mesi € 6.450 12 mesi € 10.350	€ 120	6 mesi € 3.000 12 mesi € 4.850	€ 90	6 mesi € 2.150 12 mesi € 3.450
Fino a 8 metri	€ 120	6 mesi € 2.790 12 mesi € 4.480	€ 140	6 mesi € 3.250 12 mesi € 5.200	€ 180	6 mesi € 4.190 12 mesi € 6.720	€ 80	6 mesi € 1.950 12 mesi € 3.150	€ 60	6 mesi € 1.390 12 mesi € 2.240
VALIDITA'	1) Giornaliero: Fino alle re 24.00 del giorno del rilascio: 2) Abbonamento: sei mesi dal giorno del rilascio – un anno dal giorno del rilascio									

Contrassegno E

Consente: circolazione nella ZTL e fermata in prossimità del luogo di destinazione per il tempo strettamente necessario alle operazioni di salita-discesa passeggeri per gli autobus che trasportano: passeggeri diretti/provenienti a/da: aeroporto di Firenze, stazioni FFSS di Firenze, manifestazioni fieristiche nel territorio comunale e alberghi ubicati nel territorio comunale. La circolazione nel centro storico è consentita solo se l'albergo o la manifestazione fieristica di destinazione sono ivi ubicati e lungo il percorso più breve. Il contrassegno consente di effettuare anche quanto previsto dal contrassegno F. Per questo contrassegno la documentazione (ordine di servizio, foglio di viaggio ecc. in cui deve essere indicato committente, orario, origine e destinazione del transito) a supporto del servizio che si sta svolgendo deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta. Il contrassegno non consente la sosta.

CONTRASSEGNO E										
DIMENSIONI	SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI									
	Euro 5 - 4		Euro 3 - 2		Euro 1 - 0		metano		elettrici	
	Temporaneo	Abbonamento	Temporaneo	Abbonamento	Temporaneo	Abbonamento	Temporaneo	Abbonamento	Temporaneo	Abbonamento
BUS										

									Temporaneo	
Oltre 8 metri	€ 90	€ 690	€ 105	€ 800	€ 135	€ 1.035	€ 65	€ 485	€ 45	€ 345
Fino a 8 metri	€ 60	€ 450	€ 70	€ 520	€ 90	€ 675	€ 40	€ 315	€ 30	€ 225
VALIDITA'	Contrassegno temporaneo: 3 ore consecutive Abbonamento annuale: 1/1 – 31/12.									

Contrassegno F

Consente: circolazione nella ZTL ma non nel centro storico salvo specifica indicazione stabilita nel contrassegno e fermata per il tempo strettamente necessario alle operazioni di salita discesa passeggeri in prossimità dei punti di destinazione per gli autobus che trasportano:

persone interessate a manifestazioni politiche, sindacali, religiose, sportive, teatrali, studenti di scuole facenti parte della Direzione scolastica di Firenze e residenti del Comune di Firenze che effettuano escursioni interne o esterne alla ZTL. La documentazione (ordine di servizio, foglio di viaggio ecc. in cui deve essere indicato committente, orario, origine e destinazione del transito) a supporto del servizio che si sta svolgendo deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta. Il contrassegno non consente la sosta.

CONTRASSEGNO F					
DIMENSIONI	SOMMA DOVUTA PER FASCE DI APPARTENENZA MOTORI				
	Euro 5 - 4	Euro 3 - 2	Euro 1 - 0	metano	elettrici
BUS	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliero
Oltre 8 metri	€ 30	€ 35	€ 45	€ 20	€ 15
Fino a 8 metri	€ 20	€ 25	€ 30	€ 15	€ 10
VALIDITA'	Durata della manifestazione				

Contrassegno rimessa

Consente la circolazione nella ZTL ma non nel centro storico limitatamente ai bus vuoti che hanno la rimessa all'interno del territorio comunale al solo fine dell'ingresso/uscita dalla rimessa stessa. Se la rimessa è all'interno del centro storico nel contrassegno deve essere indicato accesso consentito centro storico. Il contrassegno non consente né la fermata né la sosta.

SOMMA DOVUTA	VALIDITA'
€ 30	Senza scadenza

ROMA

Il Piano è stato completamente rivisitato con la recente deliberazione della Giunta del 13 gennaio 2010.

Il sistema di regolazione della circolazione degli autobus turistici, si basa sul rigoroso rispetto delle tre regole principali:

1. divieto di circolazione degli autobus dalle ore 00.00 alle ore 24.00 nella ZTL1 BUS e nella ZTL BUS 2;
2. facoltà di circolazione e sosta esclusivamente nelle aree individuate dal provvedimento;
3. obbligo di registrazione per tutti gli autobus senza limiti di lunghezza, presso i check point o tramite il sistema informatico;

Il nuovo concetto di sosta prevede per chi non dispone di una propria rimessa privata all'interno del territorio del Comune di Roma, che ogni permesso di ingresso sarà comprensivo di un posto sosta presso i parcheggi messi a disposizione dal sistema che hanno caratteristiche e funzioni diverse a seconda dell'ubicazione.

I parcheggi di sosta breve: di nuova istituzione a supporto delle aree di fermata, sono ubicati in zone centrali: il bus che acquista un contrassegno di accesso e fermata in ZTL1 dopo aver effettuato l'operazione di discesa dei passeggeri, può andare a sostare per un'ora presso un parcheggio di sosta breve, per poi tornare a riprendere i turisti presso la fermata prescelta;

I parcheggi di scambio sono quelli posti lungo i margini del Grande Raccordo Anulare. Sono sempre compresi nei permessi acquistati da coloro che non hanno una rimessa all'interno del territorio del Comune di Roma mentre i parcheggi di prossimità sono quelli posti in prossimità del centro.

La disciplina non si applica a agli autobus diretti all'interno dello Stato Città del Vaticano (San Pietro). E' garantito a detti autobus l'accesso all'interno dello Stato Città del Vaticano senza obbligo di registrazione e di permesso. In caso di controllo da parte delle autorità preposte sarà sufficiente esibire documentazione attestante l'invito all'ingresso da parte del Vicariato di Roma. Tali veicoli potranno entrare nella ZTL1 BUS al solo scopo di raggiungere lo Stato Città del Vaticano e senza la possibilità di effettuare soste o fermate per la discesa dei passeggeri.

A Permesso ZTL2 (validità giornaliera, mensile, semestrale e annuale)

Consente la circolazione nella ZTL 2 e la sosta per 15 minuti dove consentita.

A) PERMESSI GIORNALIERI				
PERMESSO	VEICOLO	CHECK POINT	ONLINE	FIDELIZZATO
A ZTL2 sosta breve	oltre 8 metri	€ 40	€ 26	€ 20
	Fino 8 metri	€ 27	€ 17	€ 13

B) ABBONAMENTO				
PERMESSO	VEICOLO	MENSILE	SEMESTRALE	ANNUALE
A ZTL2 sosta breve	oltre 8 metri	€ 120	€ 240	€ 450
	Fino 8 metri	€ 80	€ 160	€ 300

B Permesso ZTL2 e ZTL1 (validità giornaliera, mensile, semestrale e annuale)

Consente la circolazione nella ZTL 2 e ZTL 1, la sosta breve (15 minuti) e la sosta oraria (max 2 ore) presso aree autorizzate.

A) PERMESSI GIORNALIERI				
PERMESSO	VEICOLO	CHECK POINT	ONLINE	FIDELIZZATO
B ZTL 2 e 1 sosta breve sosta oraria	oltre 8 metri	€ 144	€ 115	€ 89
	Fino 8 metri	€ 96	€ 76	€ 59

B) ABBONAMENTO				
PERMESSO	VEICOLO	MENSILE	SEMESTRALE	ANNUALE
B ZTL 2 e 1 sosta breve sosta oraria	oltre 8 metri	€ 1.000	€ 2.000	€ 2.250
	Fino 8 metri	€ 700	€ 1.200	€ 1.500

C Permesso ZTL2 e ZTL1 + fermata (validità giornaliera)

Consente la circolazione nella ZTL 2 e ZTL 1, la sosta breve (15 minuti), la sosta oraria (max 2 ore) e la sosta lunga presso aree autorizzate.

A) PERMESSI GIORNALIERI				
PERMESSO	VEICOLO	CHECK POINT	ONLINE	FIDELIZZATO
C ZTL 2 e 1 sosta breve sosta oraria Sosta lunga	oltre 8 metri	€ 190	€ 151	€ 117
	Fino 8 metri	€ 126	€ 100	€ 780

B) ABBONAMENTO				
PERMESSO	VEICOLO	MENSILE	SEMESTRALE	ANNUALE
C ZTL 2 e 1 sosta breve sosta oraria Sosta lunga	oltre 8 metri	€ 1.500	€ 2.500	€ 3.500
	Fino 8 metri	€ 1.000	€ 1.665	€ 2.065

G Permesso Grandi Eventi

Consente la circolazione nella sola ZTL 2 BUS, la sosta breve (15 minuti), la sosta oraria (max 2 ore) e la sosta lunga presso aree autorizzate.

A) PERMESSI GIORNALIERI				
PERMESSO	VEICOLO	CHECK POINT	ONLINE	FIDELIZZATO
G grandi eventi ZTL2 sosta breve	Per tutti gli utenti € 24			

E Permesso shuttle alberghi (solo annuale)

Consente la circolazione nella ZTL 2 e ZTL 1, la sosta breve (15 minuti) e la sosta oraria (max 2 ore) presso aree autorizzate

B) ABBONAMENTO		
PERMESSO	TUTTI I VEICOLI	ANNUALE
E ZTL 2 e 1 sosta breve sosta oraria	Shuttle alberghi	€ 500

VENEZIA

La zona a Traffico Limitato per gli autobus, coincide quasi esattamente con il territorio del Comune di Venezia, prevedendo il transito libero solo sulla tangenziale di Mestre e sulla bretella di congiunzione tra questa a l'aeroporto Marco Polo.

I costi dei pass variano in funzione della destinazione finale degli autobus (Terraferma/Lido o Venezia Centro Storico, della tipologia dell'autobus (Euro 4 oppure non Euro 4) e del periodo di affluenza.

Le tariffe hanno una validità di 24 ore dall'orario di entrata nella ZTL Bus, ad eccezione dei pass in deroga che hanno validità per il tempo necessario per il transfer entro il termine massimo di 3 ore (salvo eccezioni), ed il pass alberghi valido fino alle 19 del giorno successivo all'emissione del pass o comunque dell'ultimo pernottamento in caso di pass pluri-giornaliero

Al fine di incentivare l'uso di veicoli meno inquinanti, sono previste tariffe scontate per chi utilizza bus di categoria Euro IV o superiore.

Si riportano di seguito le tariffe dei pass acquistabili presso i check-point ed in corsivo quelle acquistabili on line. Si evidenzia che le tariffe per autobus Euro 4, le tariffe alberghi e le targhe deroghe non sono soggette a stagionalità ma rimangono invariate per tutto l'anno. La riduzione tariffaria è possibile solo se l'acquisto on-line viene effettuato con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo. Al costo del ticket deve essere aggiunto l'eventuale costo del parcheggio che varia a secondo della sua ubicazione.

TABELLA A: AUTOBUS DIRETTI IN TERRAFERMA O LIDO

PASS	Euro IV	■ BASSA < Euro IV	■ MEDIA < Euro IV	■ PICCHI < Euro IV
Ordinario	€ 180 € 162	€ 200 € 190	€ 250 € 225	€ 350 € 245
Minibus	€ 90 € 81	€ 95 € 90	€ 140 € 126	€ 240 € 168
Gite scolastiche (1)	€ 70 € 63	€ 75 € 71	€ 130 € 117	€ 230 € 161
Alberghi	€ 40 € 36	€ 50 € 45	€ 50 € 45	€ 50 € 45
Lasciapassare in deroga – punto f (3)	€ 100 € 90	€ 110 € 99	€ 110 € 99	€ 110 € 99
Lasciapassare in deroga – punti e, g, h, i e j (3)	€ 30 € 27	€ 40 € 36	€ 40 € 36	€ 40 € 36
Autobus con residenti e autobus aventi come destinazione autofficine di riparazione – punto k (3)	€ 0 € 0	€ 0 € 0	€ 0 € 0	€ 0 € 0

TABELLA B: AUTOBUS DIRETTI A VENEZIA CENTRO STORICO

PASS	Euro IV	■ BASSA < Euro IV	■ MEDIA < Euro IV	■ PICCHI < Euro IV
Ordinario con trasporto pubblico TP (2)	€ 180 € 162	€ 210 € 200	€ 270 € 243	€ 370 € 259
Ordinario senza trasporto pubblico TP	€ 280 € 252	€ 300 € 285	€ 370 € 333	€ 470 € 329
Minibus	€ 100 € 90	€ 105 € 100	€ 150 € 135	€ 250 € 175
Gite scolastiche (1)	€ 80 € 72	€ 85 € 81	€ 150 € 135	€ 250 € 175

Alberghi	€ 70 € 63	€ 80 € 72	€ 80 € 72	€ 80 € 72
Lasciapassare in deroga – punto f (3)	€ 100 € 90	€ 110 € 99	€ 110 € 99	€ 110 € 99
Lasciapassare in deroga – punti e, g, h, i e j (3)	€ 30 € 27	€ 40 € 36	€ 40 € 36	€ 40 € 36
Autobus con residenti e autobus aventi come destinazione autofficine di riparazione – punto k (3)	€ 0 € 0	€ 0 € 0	€ 0 € 0	€ 0 € 0

(1) Autobus che trasportano studenti che frequentano la scuola pubblica statale o parificata, (scuola primaria, scuola secondaria e scuola superiore), che partecipano a gite documentate organizzate nel Comune di Venezia dal proprio Istituto scolastico.

(2) Per gli autobus diretti a Venezia Centro storico è prevista una tariffa agevolata nel caso i gruppi dimostrino, al momento del pagamento della tariffa ZTL, di utilizzare titoli di viaggio del trasporto pubblico locale oppure servizi di noleggio con conducente autorizzati dal Comune di Venezia ai sensi della legge regionale.

(3) Deroghe:

e) gli autobus che trasportano persone destinate o provenienti dal Porto di Venezia (esclusivamente se si tratta di imbarco per crociere e trasferimenti extraregionali), dall'Aeroporto Marco Polo e Stazione Ferroviaria di Mestre. La tariffa comprende per trasferimenti multipli in 10 ore;

f)) gli autobus che trasportano persone destinate o provenienti dal Porto di Venezia (esclusivamente se si tratta di imbarco per crociere e trasferimenti extraregionali), dall'Aeroporto Marco Polo e Stazione Ferroviaria di Mestre. La tariffa prevede un transfer singolo in 3 ore;

g) gli autobus che effettuano servizi atipici con esclusione di quelli autorizzati ai sensi della legge regionale 46/94 che prevedono contrattualmente il trasporto di lavoratori, il collegamento con i centri commerciali o che trasportano persone con minibus per le strutture turistico-ricettive di Venezia;

h) gli autobus in servizio di linea stagionale autorizzato gran turismo o commerciale - di cui alla legge regionale 25/98 art. 4 comma 4 lett. b) e c);

i) gli autobus impiegati per il trasporto pubblico internazionale;

j) gli autobus impiegati per il trasporto di atleti, artisti impegnati in manifestazioni nel Comune di Venezia, limitatamente al solo giorno dello svolgimento della manifestazione; per il trasporto di partecipanti a cortei o manifestazioni politiche e sindacali di piazza e per la visita al Gazzettino e agli impianti Enel di Fusina e Malcontenta, al Parco di S. Giuliano e al Bosco di Mestre.

k) gli autobus muniti di autorizzazione di noleggio con conducente in partenza dal territorio comunale che effettuano escursioni con utenti residenti nel Comune di Venezia e quelli vuoti che si recano in un'officina sita all'interno della zona interdetta per servizi di assistenza tecnica debitamente documentata.

Nota: il periodo di Carnevale fa parte dell'Alta stagione.

TARIFFA PER GITE SCOLASTICHE

Per ottenere i pass scolastici che sono riservati alle sole scuole pubbliche statali o parificate (scuola primaria, scuola secondaria, scuola superiore) il responsabile del gruppo dovrà rilasciare ai check-in idonea documentazione su carta intestata della scuola con i seguenti requisiti:

- la lista degli studenti;
- la classe di appartenenza;
- il programma della gita scolastica con destinazione Venezia;
- il timbro in originale della scuola con la firma del responsabile.

AMALFI

L'Amministrazione comunale per l'accesso al territorio del Comune di Amalfi consiglia prioritariamente l'utilizzo delle vie del mare. Per coloro che non utilizzano mezzi di trasporto alternativi all'autobus, l'amministrazione ha predisposto il servizio BusPass quale sistema di prenotazione per i posti bus nel territorio comunale.

Tariffe BusPass vigenti per la sosta dei bus in Piazza Flavio Gioia II.

Il sistema aggiornato di prenotazione con le tariffe in vigore è on-line.:

A) autobus superiori a mt. 9,70 con prenotazione:

sosta minima 2 ore, euro 80,00. Ogni mezzora o frazione successiva ad essa Euro 20,00.

B) autobus fino a mt. 9,70 con prenotazione:

sosta minima 2 ore, euro 50,00. Ogni mezzora o frazione successiva ad essa Euro 12,50

C) autobus superiori a mt. 9,70 senza prenotazione:

sosta minima 2 ore, euro 120,00. Ogni mezzora o frazione successiva ad essa Euro 30,00.

D) autobus fino a mt. 9,70 senza prenotazione:

sosta minima 2 ore, euro 60,00. Ogni mezzora o frazione successiva ad essa Euro 15,00.

ASSISI

Gli autobus in arrivo ad Assisi possono effettuare liberamente il carico e lo scarico dei passeggeri nei parcheggi autorizzati e sostare in uno qualsiasi di questi tramite il pagamento di un'unica tariffa giornaliera pari ad € 72,00 con validità dalle 08:00 alle ore 09:00 del giorno successivo a quello di arrivo, € 36,00 per il secondo giorno ed € 18,00 per ogni giorno successivo.

CAVALLINO TREPORI

La ZTL Bus (zona a traffico limitato) si estende su tutto il territorio comunale di Cavallino-Treporti. (VE).

In base alla normativa, tutti gli autobus turistici, con più di sedici posti, che accedono e transitano nel territorio comunale di Cavallino-Treporti, devono munirsi di lasciapassare oneroso.

Il costo del lasciapassare oneroso, salvo eventuali modificazioni tariffarie in relazione al raggiungimento degli obiettivi delineati dal P.G.T.U. è stato fissato in:

• **a) dal 01-02.2010 al 21.02.2010**

Autobus turistico ordinario	€ 150,00
Autobus turistico diretto a strutture ricettive del territorio comunale	€ 30,00
<i>Gli autobus debbono dotarsi del lasciapassare solo se circolanti nel territorio</i>	

• **b) per il rimanente periodo del 2010**

	Euro IV	Inferiore a Euro IV
Autobus turistico ordinario	€ 120,00	€ 150,00
Autobus turistico utilizzato per gite scolastiche (1)	€ 90,00	€ 120,00
Autobus turistico diretto a strutture ricettive del territorio comunale	€ 20,00	€ 30,00
<i>Gli autobus debbono dotarsi del lasciapassare solo se circolanti nel territorio</i>		

(1) *Autobus turistici che trasportano studenti che frequentano la scuola pubblica statale o parificata (scuola materna, scuola primaria, scuola secondaria e scuola superiore) che partecipano a gite, documentate organizzate dall'Istituto scolastico di appartenenza, nel Comune di Cavallino-Treporti. Il responsabile del gruppo dovrà rilasciare al check-in idonea documentazione su carta intestata della scuola, contenente la lista degli studenti, la classe di appartenenza e la firma del responsabile scolastico.*

LORETO

Lo scarico ed il carico dei passeggeri deve avvenire presso il Check Point dove si pagano 20 Euro. E' previsto che l'autobus si diriga poi presso il parcheggio autorizzato compreso nei 20 Euro del Check Point.

LUCCA

La ZTL stabilisce il divieto, per i bus turistici, di parcheggiare all'interno del centro storico di Lucca.

I bus turistici, prima di raggiungere i punti di approdo alla città, devono presentarsi obbligatoriamente al Check point.

Per il primo giorno di permanenza deve essere corrisposto un diritto comunale di € 36,00, comprensivo della tariffa giornaliera (€ 30,00) e del parcheggio (€ 6,00) nell'unica area di sosta autorizzata. I bus turistici, in regola con il pagamento, dovranno raggiungere gli approdi previsti per la discesa dei passeggeri dove non potranno fermarsi per più di 10 minuti.

Una volta scaricati i turisti, i bus dovranno raggiungere immediatamente il parcheggio autorizzato.

Le operazioni di salita dei passeggeri dovranno avvenire ugualmente nei punti di approdo previsti, in un tempo non superiore a 15 minuti.

E' previsto, a partire dal 1° Aprile 2010 un nuovo piano tariffario. Nel dettaglio, la nuova regolamentazione dei bus turistici nel comune di Lucca, sarà la seguente:

- tariffa ordinaria giornaliera: € 80,00;
- riduzione del 15% (ticket € 68,00) sarà applicata a coloro che effettueranno il pagamento ticket on line, che riceveranno sempre on line il tagliando da apporre sul bus dove sarà indicato anche il luogo di sosta per la discesa dei turisti
- tariffa ridotta del 35% (ticket € 52,00) per comitive scolastiche, comitive con voucher di ingresso ai musei cittadini, comitive che pernottano negli alberghi del Comune con copia voucher di prenotazione, comitive, in possesso di prenotazione eventi/mostre da individuare con successivi atti, comitive con prenotazione servizio di guida turistica abilitata in ambito provinciale di Lucca. Un ulteriore sconto del 15% , calcolato sulla tariffa ordinaria giornaliera, sarà applicato a coloro che effettueranno il pagamento on line come sopra specificato per un ticket complessivo, quindi, di € 40,00.

MANTOVA

La Giunta Comunale è intervenuta per modificare e aggiornare la normativa che regola l'accesso e la sosta degli autobus turistici sul territorio della città di Mantova. La ZTL BUS si limita alla fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 19.00. Ne consegue che un autobus turistico che accede o sosta nel centro abitato di Mantova nell'orario compreso tra le 19.00 e le 7.00 non è obbligato a munirsi di pass, con l'obbligo tuttavia di dotarsene nel caso in cui la permanenza dovesse protrarsi oltre quest'ultimo orario.

La tariffa unica comprensiva sia del pass di accesso alla città che della sosta giornaliera nelle aree autorizzate ha un diverso importo commisurato alla lunghezza dell'autobus pari a:

- euro 15,00 + IVA al 20% per i bus turistici di lunghezza fino a 7,00 metri;
- euro 25,00 + IVA al 20% per i bus turistici di lunghezza superiore ai 7,00 metri.

Il pass ha una validità di 24 ore e permette l'accesso nella ZTL BUS con il transito su percorsi determinati e la sosta nelle aree all'uopo individuate ed attrezzate. E' altresì ammessa la sosta breve max 15 minuti per permettere la salita e discesa dei passeggeri in nelle aree appositamente riservate.

E' prevista una riduzione del 50% sulla tariffa del pass per gli autobus turistici muniti di regolare prenotazione per alberghi o ristoranti ubicati all'interno del centro abitato di Mantova.

La riduzione del 50% sulla tariffa si ottiene esclusivamente prenotando il pass in modalità on line con 3 giorni di anticipo per consentire di attivare le necessarie verifiche. Per l'attivazione del pass in modalità on line con prenotazione, l'utente ha un costo aggiuntivo di euro 5,00 + IVA 20% per spese amministrative.

Il costo aggiuntivo di euro 5,00 + IVA 20% non è dovuto per chi attiva il Pass Online senza la prenotazione di albergo o ristorante.

PERUGIA

Dal mese di dicembre 2008 a Perugia è entrata in vigore la nuova area ZTL per bus turistici con il divieto di transito in città ed è stato istituito lo scarico ed il ricarico dei gruppi alla stazione del minimetro. Per sostare con gli autobus è obbligatorio pagare per la prima ora euro 10,00 e per le ore successive euro 6,00 per ora per un massimo di euro 52,00 giornaliero.

Sono ammesse alcune deroghe per il carico e lo scarico dei passeggeri in caso di alberghi all'interno della ZTL.

PISA

Vige in tutta l'area comunale il divieto di fermata/sosta per gli autobus turistici. E' obbligatorio servirsi di apposito parcheggio a pagamento.

LIVELLO DI SERVIZIO TS (sosta al parcheggio)

- bus fino a mt. 8,5 € 73,00 al giorno;
- bus oltre mt. 8,5 € 109,00 al giorno.

LIVELLO DI SERVIZIO TTS (transito centro cittadino, fermata presso albergo in P.c.u. o Z.t.l. e sosta al parcheggio):

- bus fino a mt. 8,5 € 91,00 al giorno;
- bus oltre mt. 8,5 € 127,50 al giorno.

Viene applicata la riduzione del 50% per:

- comitive scolastiche;
- comitive con vouchers per visite musei;
- comitive che pernottano negli alberghi del territorio comunale.

Viene applicata la riduzione del 80% per partecipanti a feste e manifestazioni politiche, sindacali o sportive.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE CON ABBONAMENTO:

Abbonamento 50 soste € 5.419,00;

Abbonamento 200 soste € 20.400,00;

Abbonamento 500 soste € 16.575,00

Abbonamento 200 soste per vettori toscani € 16.575,00

SAN GIMIGNANO

Dentro il Centro Storico di San Gimignano è stata istituita ormai da molti anni la zona a traffico limitato (ZTL). I bus turistici devono effettuare l'operazione di carico e scarico al Check Point.. Una volta scaricati i passeggeri saranno indirizzati presso le aree di parcheggio loro destinate.

Autobus	Prezzo	Riduzioni
Grandi	€ 70,00	50% in caso di pernottamento in strutture alberghiere locali 30% se si prenota presso esercizi di ristorazione 100% con prenotazione biglietti ingresso musei civici (50% per singolo museo)
Minibus	€ 40,00	50% in caso di pernottamento in strutture alberghiere locali 30% se si prenota presso esercizi di ristorazione 100% con prenotazione biglietti ingresso musei civici (50% per singolo museo)

SIENA

La disciplina prevista dal Comune per gli autobus turistici che giungono a Siena prevede che comitive prive di prenotazione si rechino obbligatoriamente al check-point (orario 08.00-20,00) scelto dove, regolarizzato il pagamento della tariffa e compatibilmente con le disponibilità del momento, riceveranno le autorizzazioni circa il luogo e l'orario per la discesa/risalita passeggeri ed il luogo di sosta tenendo conto di quanto richiesto compatibilmente con le disponibilità del sistema.

Le comitive che giungono a Siena con prenotazione, nel rispetto degli orari previsti e delle autorizzazioni ricevute per l'area di sosta e attracco, potranno usufruire direttamente del sistema di sosta e attracco.

TARIFFE Bus Turistici:

- 1° giorno €100,00 - 2° giorno €60,00 (dal 16/02 al 15/11)
- 1° giorno €75,00 - 2° giorno €45,00 (dal 16/11 al 15/02)

SIRMIONE

Le tariffe per la sosta degli autobus presso il parcheggio autorizzato sono le seguenti:

€ 10,00 per i primi 30 (trenta) minuti di sosta;

€ 20,00 fino ad 1 ora di sosta ;

€ 10,00 per ogni ora successiva e comunque per un importo non superiore a € 70,00 per l'intera giornata :

€ 20,00 tariffa fissa per chi effettua le cure presso lo Stabilimento Termale.

Le ore si pagano per intero dopo 10 minuti a partire dalla 2° ora.

Fino a 30 minuti	10 Euro
Fino a 1 ora	20 Euro
Fino a 2 ore	30 Euro
Fino a 3 ore	40 Euro
Fino a 4 ore	50 Euro
Fino a 5 ore	60 Euro
Da 6 a 24 ore	70 Euro

TAORMINA

Il Consiglio Comunale di Taormina ha disposto l'istituzione di un ticket per le auto, i bus e i minibus in sosta presso i parcheggi della Città. Riguardo gli autobus il costo è il seguente:

- bus ticket comunale pari a 40,00 euro

- minibus ticket comunale pari a 10,00 euro

Al costo del ticket va aggiunto quello dell'eventuale parcheggio.

Tariffe Parcheggio

Bus	Prezzo	Orario Permanenza
Grande	€ 60,00	entro 3 ore
Grande	€ 65,00	entro 4 ore
Grande	€ 70,00	entro 5 ore
Grande	€ 80,00	entro 12 ore
Grande	€ 90,00	entro 24 ore
Minibus	€ 20,00	entro 3 ore
Minibus	€ 25,00	entro 4 ore
Minibus	€ 30,00	entro 5 ore
Minibus	€ 35,00	entro 8 ore
Minibus	€ 40,00	entro 12 ore

Minibus	€ 45,00	entro 24 ore
---------	---------	--------------

- In caso di arrivo di Bus Turistici presso la struttura, con discesa o salita dei passeggeri, senza sosta per il Bus il costo è pari ad € 30,00
- I Bus in sosta per più di 24 ore, con pernottamento documentato in albergo a Taormina usufruiranno dello sconto del 40%.

TORINO

In occasione dell'estensione della Sindone, dal 10 aprile al 23 maggio, il comune di Torino ha introdotto un accesso oneroso.

In particolare, è previsto che per ogni bus in arrivo in città si dovrà versare un ticket di compensazione ambientale pari a:

- 30 euro per i bus con motorizzazione uguale o superiore ad Euro 2
- 50 euro per i bus con motorizzazione Euro 0 o Euro 1

TRE CIME DI LAVAREDO

La tariffa per il parcheggio è di 90 euro ad autobus.

URBINO

Il Comune ha istituito una Zona a Traffico Limitato per gli autobus per autobus da noleggio con conducente e superiore a 9 posti, impiegati in servizi turistici stabilendo di subordinare l'accesso alla Z.T.L. al pagamento di un lascia-passare oneroso di € 25 giornaliero.

VERONA

In attuazione del Piano Urbano del Traffico e del Piano della Sosta, è stato stabilito il divieto di sosta per gli autobus nel centro abitato di Verona, ad eccezione di un'area appositamente individuata. La tariffa oraria diurna applicata dalle ore 8.00 alle 22.00, è di 15.00 euro/ora (con la possibilità di sosta anche per la sola mezzora a 7,50 euro/mezzora). Dal 15 novembre 2008 è entrato in vigore il ticket d'ingresso per gli autobus turistici nella "ZTL Bus". Prima di entrare in città è pertanto necessario acquistare il titolo al costo di 30 euro, che dà diritto solo all'ingresso e al carico e scarico dei passeggeri. Nell'ambito della "ZTL Bus" trova poi applicazione il regime tariffario per la sosta dei bus turistici. Sono esentati dal pagamento del ticket d'ingresso gli autobus diretti agli alberghi e quelli che effettuano servizio di trasporto delle scolaresche di ogni ordine e grado, oltre a quelli che effettuano servizio di trasporto disabili.

VOLTERRA

Il costo della sosta nel parcheggio autorizzato è di 20 euro.